



**Comune di Marcon**  
*Provincia di Venezia*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2011*

## **INDICE**

- Art. 1** - Finalità e oggetto del Regolamento
- Art. 2** - Ambito di applicazione
- Art. 3** - Gestione e manutenzione del verde pubblico
- Art. 4** - Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde e affidamento di aree a verde pubblico
- Art. 5** - Accesso al verde pubblico
- Art. 6** - Norme e divieti comportamentali. Divieti di uso improprio degli spazi verdi
- Art. 7** - Circolazione dei veicoli
- Art. 8** - Giochi, attività sportive e attrezzature specifiche
- Art. 9** - Svolgimento di manifestazioni e attività
- Art. 10** - Conduzione degli animali
- Art. 11** - Sanzioni
- Art. 12** - Contrasto di norme
- Art. 13** - Approvazione ed entrata in vigore

### **Art. 1**

#### **Finalità e oggetto del Regolamento**

1. Il verde pubblico rappresenta una risorsa per il benessere della collettività, un elemento qualificante del contesto urbano ed un fattore di miglioramento della qualità della vita, nonché uno strumento essenziale per le politiche di miglioramento ambientale.
2. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nel suo complesso, ivi compresi gli aspetti culturali e ricreativi, e con il presente Regolamento intende salvaguardare le caratteristiche e peculiarità del verde pubblico e disciplinarne le modalità di utilizzazione, conservazione, manutenzione, tutela e valorizzazione.
3. Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti l'accesso e il godimento senza turbative degli spazi a verde pubblico e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

### **Art. 2**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le aree destinate a verde pubblico presenti nel territorio comunale, siano esse in proprietà pubblica o in proprietà privata ma adibite ad uso pubblico.
2. Esse sono costituite da:
  - parchi e giardini pubblici;
  - aree verdi annesse a strutture pubbliche quali, a titolo esemplificativo, gli edifici pubblici, l'impiantistica sportiva e le scuole;
  - aree verdi libere, attrezzate e non per il gioco;
  - verde di arredo stradale e urbano;
  - verde con funzione ambientale;
  - verde di pertinenza cimiteriale;
  - ogni altra area che sia destinata a verde pubblico, anche qualora le stesse non siano di proprietà comunale ed i relativi obblighi di manutenzione siano posti in capo a privati in forza di convenzione, contratto, atto d'obbligo o altro atto.

**Art. 3**  
**Gestione e manutenzione del verde pubblico**

1. La gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico è compito del Comune, che può effettuare tale servizio in economia o tramite l'affidamento a terzi, sotto precise forme contrattuali.
2. Il Comune si impegna a mantenere decorosamente il proprio patrimonio di verde pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni temporanee con cittadini, Enti, associazioni od organizzazioni, anche private, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di gestione, di tutela, di controllo, cura e manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale o comunque destinate a verde pubblico.
4. La convenzione andrà a disciplinare tutti gli aspetti dell'attività di gestione, tutela, controllo, cura, manutenzione e valorizzazione del verde pubblico affidato al soggetto convenzionato e dovrà comunque prevedere il mantenimento della destinazione d'uso dell'area, che dovrà restare accessibile al pubblico secondo le norme e gli orari previsti nella convenzione, da indicarsi in apposite tabelle esposte agli ingressi dell'area.

**Art. 4**  
**Coinvolgimento del cittadino, sensibilizzazione e promozione della cultura del verde e affidamento di aree a verde pubblico**

1. Il Comune di Marcon promuove forme di partecipazione del cittadino alle attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde pubblico.
2. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di gestione, tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività.
3. In tale prospettiva, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a privati persone fisiche, gruppi ed organizzazioni anche spontanee (es. Gruppi di vicinato) o persone giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree a verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.
4. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione di aree a verde pubblico, generalmente di piccola estensione, e/o eventualmente la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato ed a titolo gratuito.
5. L'affidamento di aree a verde pubblico sarà effettuato con deliberazione di Giunta Comunale, che valuterà caso per caso l'opportunità di procedere all'affidamento dell'area e, in caso di pluralità di richieste relative alla medesima area, provvederà specificando le motivazioni in ordine alla preferenza accordata alla ditta richiedente, privilegiando le iniziative volte alla valorizzazione dell'area.
6. L'affidamento delle aree a verde pubblico comporta in ogni caso che ne sia mantenuto l'uso pubblico ed è disciplinato da apposita convenzione o disciplinare che, predisposto dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti, andrà a normare le condizioni e le modalità attraverso cui l'affidamento delle aree dovrà svolgersi nonché gli obblighi posti a carico del soggetto affidatario.

7. In ogni caso, salvo diversa prescrizione o autorizzazione impartita dall'Ufficio Manutenzioni e/o dall'Ufficio Patrimonio del Comune, volta ad un miglioramento o ad una più funzionale destinazione dell'area all'uso pubblico e salvo sempre il parere dell'Ufficio Ambiente, il soggetto affidatario non potrà alterare lo stato dei luoghi, installare manufatti, anche rimovibili, o piantumare essenze, arbusti o alberature, fatta eccezione per la sostituzione di quelle nel frattempo perite. In ogni caso e sempre che il Comune non preferisca chiederne la rimozione a spese del soggetto affidatario, qualunque manufatto, costruzione o piantagione, anche se autorizzati, verranno ritenuti e acquisiti dal Comune senza che all'affidatario possa spettare alcuna indennità o diritto al rimborso, e ciò in deroga a quanto stabilito dagli artt. 936 e 937 del Codice Civile.

#### **Art. 5**

#### **Accesso al verde pubblico**

1. Alle aree e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico disciplinati dal presente Regolamento è di norma dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse specifiche regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero, ad attività sociali e/o ricreative. Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche così come delimitate e indicate da appositi cartelli.
2. Le aree e gli spazi recintati adibiti a verde pubblico sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti da apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale ed indicati nei cartelli esposti ai rispettivi ingressi a cura dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto anche dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.
3. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono di norma accessibili e fruibili. Ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, potrà provvedere alla nomina di apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire con prestazioni di volontariato il massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza.
4. Il verde pubblico eventualmente gestito da Enti, Associazioni od organizzazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

#### **Art. 6**

#### **Norme e divieti comportamentali. Divieti di uso improprio degli spazi verdi**

1. La salvaguardia delle aree a verde pubblico e aperte al pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare le presenti norme di comportamento, le indicazioni del personale addetto alla gestione e vigilanza del verde pubblico e le prescrizioni contenute nell'apposita segnaletica.
2. Chiunque cagioni danni di qualsiasi natura al verde pubblico, anche se causati da persone, animali o cose di cui ha la responsabilità, la custodia e/o il possesso, è tenuto a risarcirli.
3. È dovere di chiunque segnalare tempestivamente agli organi competenti (Vigili del Fuoco, Polizia Locale) eventuali principi di incendio o incendi in atto.
4. A titolo indicativo e non esclusivo, e fatte comunque salve ulteriori prescrizioni non incompatibili di legge o previste in altri Regolamenti Comunali, nelle aree verdi pubbliche e ad uso pubblico sono vietati:
  - a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;

- b) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
  - c) campeggiare, pernottare, accendere fuochi, salva specifica autorizzazione comunale.
  - d) gettare mozziconi di sigarette accesi o altro materiale infiammabile;
  - e) l'eliminazione, la distruzione, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare il regolare sviluppo di alberi, arbusti e piante o parte di essi ovvero arrecare danno agli stessi o a loro parti (apparato radicale, fusti, chiome, etc.);
  - f) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
  - g) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
  - h) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
  - i) mettere a dimora piante senza l'assenso dell'Amministrazione comunale;
  - l) calpestare le aiuole fiorite;
  - m) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
  - n) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali che abbiano dimora o si trovino, anche temporaneamente ed occasionalmente, all'interno delle aree a verde pubblico, nonché sottrarre uova e nidi;
  - o) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
  - p) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti;
  - q) occupare, anche parzialmente o temporaneamente, con veicoli, attrezzature, impianti o manufatti in genere, aree e spazi verdi pubblici senza la preventiva autorizzazione comunale;
  - r) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico o che, comunque, possa in genere arrecare disturbo agli altri frequentatori delle aree verdi;
  - s) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
  - t) sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.
5. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di rispettare ulteriori divieti e prescrizioni segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica.

## **Art. 7**

### **Circolazione dei veicoli**

1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Regolamento, nelle aree a verde pubblico sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore. E' altresì vietato occupare con veicoli a motore, anche parzialmente e temporaneamente, porzioni di aree destinate a verde pubblico. Tali divieti non si applicano alle motocarrozze usate per il trasporto dei portatori di handicap, ai mezzi di soccorso e di vigilanza, semprechè in servizio, ai veicoli, di qualunque tipo, necessari alla manutenzione delle aree e delle strutture e impianti ivi insistenti, nonchè a quelli provvisti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
2. Nelle aree verdi è consentito il libero accesso e transito ai velocipedi ed acceleratori d'andatura in genere, purchè siano condotti a velocità moderata e mantenuti su viali, strade e piste ciclabili. Sui

percorsi pedonali e, in ogni caso, quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e/o possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre a mano velocipedi e acceleratori di andatura in genere.

3. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a velocipedi e acceleratori di andatura in genere, onde evitare danni alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericoli per gli utenti.

#### **Art. 8**

#### **Giochi, attività sportive e attrezzature specifiche**

1. Salvo siano destinate specifiche aree a tale funzione, nelle aree a verde pubblico è in genere consentito lo svolgimento di esercizi e giochi, anche attraverso l'utilizzo di attrezzature di modesta entità (pattini e tavole a rotelle, bocce, palloni, etc.) purchè il loro svolgimento sia attuato con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio agli altri utilizzatori delle medesime aree, da non causare incidenti a persone ed animali o comunque situazioni di pericolo per essi, e tali da non causare danni alla vegetazione, alle infrastrutture, agli arredi.
2. E' ammesso il gioco con aeromodelli e aquiloni, escludendo l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio.
3. E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, anche in questo caso con esclusione dell'uso di modelli forniti di motori a scoppio.
4. Le attrezzature esistenti negli spazi verdi sono di libero uso da parte della collettività. Esse devono essere utilizzate in maniera appropriata e in modo tale da non danneggiarle o comunque alterarne la funzionalità.
5. Il libero uso, da parte dei bambini, delle attrezzature e dei giochi installati nelle aree a verde pubblico è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che ne hanno la custodia le quali, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'eventuale cartellonistica esistente, dovranno comunque preventivamente verificare la presenza di eventuali anomalie e pericoli delle attrezzature, prima di consentirne l'uso da parte del minore. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulla cartellonistica e devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.
6. E' dovere dei cittadini segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi in cattivo stato di conservazione al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione.
7. Nelle aree destinate al gioco è vietato l'accesso agli animali.

#### **Art. 9**

#### **Svolgimento di manifestazioni e attività**

1. All'interno delle aree a verde pubblico è consentito lo svolgimento di manifestazioni a carattere ambientale, culturale, sportivo e/o di carattere politico (a titolo esemplificativo feste di partito, assemblee, esposizioni e mostre, rappresentazioni, festeggiamenti, parate, sfilate, spettacoli, comizi, attività sportive, socio-culturali e di vario tipo).  
Ogni iniziativa e/o manifestazione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, in ogni caso previo parere degli uffici comunali competenti. L'individuazione delle aree verdi interessate dall'iniziativa, nonché le modalità e la frequenza del loro uso dovranno essere tali da non penalizzare la fruizione pubblica e da non deteriorare le piante e le attrezzature esistenti.
2. Per la realizzazione ed il conseguente svolgimento delle iniziative e manifestazioni possono essere consentiti:

- l'occupazione e l'utilizzo delle aree adibite a verde pubblico per il tempo e le finalità strettamente collegate alla manifestazione o all'iniziativa;
  - l'ingresso di veicoli a motore se legati alla manifestazione autorizzata (es. carico e scarico materiali), nei limiti, con le modalità e nel rispetto degli orari prescritti dall'autorizzazione comunale;
  - l'installazione temporanea di attrezzature mobili, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti;
  - la messa a dimora di piante per iniziative didattico-culturali;
  - l'esercizio di forme di commercio, ristorazione o altre attività produttive, purché preventivamente autorizzate;
  - l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici;
  - l'affissione di manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa all'interno delle strutture appositamente realizzate;
3. Al fine di ottenere il rilascio delle necessarie autorizzazioni comunali, i promotori delle iniziative o manifestazioni o, comunque, coloro che a tal fine richiedano l'utilizzo delle aree a verde pubblico dovranno presentare, almeno 30 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa, apposita istanza accompagnata da un progetto o da una relazione che illustrati compiutamente e in modo particolareggiato l'iniziativa e l'uso delle aree a verde pubblico che ne consegue.
  4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico dell'utilizzatore autorizzato, di agire con la dovuta diligenza al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato e di risarcire i danni eventualmente arrecati.
  5. Sono a carico dei titolari delle autorizzazioni tutte le spese occorrenti per le operazioni inerenti l'organizzazione dell'iniziativa e per la completa pulizia ed il ripristino dell'area, che dovrà avvenire, obbligatoriamente, al termine della manifestazione autorizzata ed entro il termine, perentorio, che sarà riportato nel provvedimento di autorizzazione e, in assenza, entro le 24 ore successive.
  6. A garanzia di tutti gli obblighi suddetti (ripristino e pulizia dell'area e risarcimento di eventuali danni), l'amministrazione comunale potrà richiedere al promotore dell'iniziativa o al richiedente l'utilizzo dell'area di presentare, a titolo di cauzione, fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta rilasciata da società debitamente autorizzata ed in possesso dei requisiti di legge, per l'importo stabilito dall'Ufficio Lavori Pubblici in funzione della tipologia e dimensione della manifestazione e da consegnarsi all'Ufficio Lavori Pubblici prima dell'inizio dell'occupazione dell'area.
  7. La cauzione sarà svincolata dopo che i tecnici dell'ufficio Lavori Pubblici avranno eseguito un sopralluogo di verifica sull'area interessata dall'evento senza riscontrare danni al patrimonio pubblico. Nel caso in cui l'utilizzatore non proceda al ripristino dovuto, l'Amministrazione, previa messa in mora dello stesso, potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, e con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedere all'incameramento della cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
  8. Salva diversa prescrizione contenuta nelle autorizzazioni, tutte le iniziative, organizzate da privati che si svolgono su aree a verde pubblico, non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area e relative strutture da parte degli altri cittadini.
  9. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita a richiesta, agli addetti appartenenti agli Organi preposti al controllo e alla sorveglianza.
  10. Le attività e/o le iniziative (culturali, musicali, sportive o di altro genere), autorizzate all'interno di parchi, giardini pubblici o delle altre aree adibite a verde pubblico dovranno rispettare i limiti vigenti stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico. Nella previsione di

superamenti il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti vigenti.

#### **Art. 10** **Conduzione degli animali**

1. Nelle aree a verde pubblico dove l'accesso agli animali non sia espressamente vietato dall'amministrazione comunale, questi devono essere condotti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo tale da non arrecare disturbo o costituire pericolo per le persone e gli altri animali o da poter arrecare danno alle cose. I conduttori devono in ogni caso essere muniti di museruola e di strumenti atti a trattenere l'animale ove ciò si rendesse necessario od opportuno a tutela dell'incolumità delle persone o degli altri animali.
2. Sono vietati l'accesso e la conduzione di animali in prossimità delle aree dove siano collocate attrezzature per il gioco dei bambini.
3. I conduttori devono impedire che gli animali di cui hanno la custodia sporchino con deiezioni le aree a verde pubblico e in genere i luoghi in cui sono condotti o introdotti e, ove ciò accadesse, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia con mezzi idonei del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali. E' fatto obbligo al conduttore di essere fornito di tali mezzi.
4. L'Amministrazione Comunale può individuare apposite aree destinate alla fruizione da parte degli animali, dove questi, sotto la sorveglianza e responsabilità del conduttore, possono liberamente circolare, fermo restando quanto previsto al primo comma del presente articolo.
5. Il presente articolo non si applica ai cani adibiti all'accompagnamento di non vedenti ed agli animali impegnati in operazioni di polizia e soccorso.

#### **Art. 11** **Sanzioni.**

1. Salva diversa disposizione di legge e salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni ed inosservanze delle norme e prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie determinate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e adottate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate, in via principale, dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale, ferma restando la competenza generale attribuita a norma dell'art. 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.
3. La sanzione amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità e dall'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico, cura e spese del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

#### **Art. 12** **Contrasto di norme**

1. Le norme del presente Regolamento prevalgono sulle altre norme disciplinanti le medesime fattispecie che siano contenute in altri regolamenti e ordinanze comunali precedentemente approvati.

#### **Art. 13** **Approvazione ed entrata in vigore**



1. Il presente Regolamento viene approvato ai sensi delle disposizioni di legge e dello Statuto del Comune di Marcon ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.